

CONVENZIONE di RICERCA

TRA

Il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominato "Dipartimento", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia 50, Codice Fiscale 80213750583, in persona del Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte, Prof. Lorenzo Perilli, nato a L'Aquila (AQ), il 19/08/1964 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Dipartimento

E

La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze, 6, CAP 10123, codice fiscale 9765600011 p.iva 09269240017 d'ora in poi denominato "Museo Egizio", rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Christian Greco, nato ad Arzignano (VI) il 15/04/1975, domiciliato per la carica presso la sede del Museo Egizio

Nel prosieguo denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSA

CONSIDERATO che le università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",

adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e modificato con D.R. n. 803 dell' 8/04/2014, con D.R. n. 141 del 24/01/2017 e con D.R. n. 1530 del 02/08/2018;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università ha un particolare interesse all'approfondimento delle tematiche relative alla ricezione dell'Egitto dall'antichità all'età contemporanea

CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università, che ha richiesto la collaborazione di ricerca con il Museo Egizio di Torino, svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito della storia della ricezione letteraria, artistica e architettonica dell'antico

CONSIDERATO che il Museo Egizio di Torino svolge, tra le altre, attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito della storia dell'antico Egitto

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca nel settore della storia della ricezione letteraria, artistica e architettonica dell'antico

2. In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto: l'istituzione di un laboratorio dedicato alla ricezione dell'Egitto dall'antichità greco-romana all'età contemporanea

Articolo 3

Il Dipartimento mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le proprie risorse e/o i propri locali, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Il Museo Egizio si impegna a mettere a disposizione le competenze, le professionalità e le proprie risorse, per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Gli impegni reciproci sono assunti con particolare riferimento al Laboratorio di ricezione dell'Egitto dall'antichità greco-romana all'età contemporanea e alle sue attività scientifiche e didattiche

Articolo 4

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e del Museo Egizio

2. Eventuali specifici incarichi, che, nelle materie oggetto del presente accordo, le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

Articolo 6

1. Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:

- a) per il Dipartimento: Carmelo Occhipinti e Claudio Castelletti
- b) per il Museo Egizio: Christian Greco

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a poter svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 8

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

2. In particolare, il logo dell'Università e quello del Museo Egizio potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, nelle modalità definite dai rispettivi manuali d'uso, allegati al presente Accordo.

3. L'utilizzazione del logo dell'Università e del Museo Egizio straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso scritto della Parte titolare.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

2. Qualora l'Università e/o il Museo Egizio intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 11

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con successivo atto scritto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 13

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore *pro tempore*, contattabile all'indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: rpd@pec.torvergata.it.

- Per il Museo Egizio:

Titolare del trattamento: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Evelina Christillin _____, contattabile all'indirizzo mail:

segreteria@museoegizio.it, PEC fme.torino@pec.museoegizio.it, con sede in Torino, via Accademia delle Scienze nr. 6 .

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@museoegizio.it _____

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

Articolo 14

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Articolo 15

1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

(Qualora a seguito della negoziazione l'assolvimento dell'imposta di bollo ricada sull'Ateneo)

2. L'imposta è assolta in modo virtuale nella percentuale del 100% dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Autorizzazione Bollo

Virtuale N. 87893/99 del 02/08/1999 (successivamente estesa a decorrere dal 20/02/2018).

3. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 03/04/2024

PER IL DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE (Prof. Lorenzo Perilli)



PERLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANRTICHITA' EGIZIE DI
TORINO



Il Direttore (Dr. Christian Greco)

Torino, 27/03/2024